



# Trust, applicazioni e attualità

Strumento giuridico versatile e di forte modernità, ne scopriamo utilizzi e caratteristiche in compagnia di due professionisti:  
gli avvocati Luca Battistella  
e Fabio Trommacco dello studio legale Btm,  
tra i principali esperti in materia a Torino

di SARA LANFRANCHINI  
foto MARCO CARULLI

In un'epoca come la nostra, pervasa da un clima di diffusa incertezza, il fatto di poter individuare validi strumenti di protezione del patrimonio riveste un interesse crescente. Ciò vale tanto in ambito societario quanto privato: in materia di diritto di famiglia, ad esempio, la legislazione italiana non prevede ancora una normativa che regolamenti diritti e doveri delle coppie di fatto, per quanto siano esse sempre più diffuse ed effettivamente riconosciute anche nel nostro paese.

A questo proposito, un istituto sul quale si sta concentrando con insistenza l'attenzione dei giuristi italiani è il trust: nonostante le sue origini spiccatamente anglosassoni e la sua estraneità storica alla nostra cultura, negli ultimi anni è diventato un argomento di analisi e confronto serrato in sede legale, approdato solo recentemente al terreno della pratica.

La sua nascita si colloca in epoca medievale, ma solo nel 1985 la Convenzione internazionale dell'Aja ha consentito ai cittadini dei paesi continentali di fruirne; il suo utilizzo in Italia, tuttavia, è arrivato solo nel '92 con l'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione stessa.

Ma cos'è esattamente il trust e perché le sue molteplici applicazioni rappresentano oggi un tema così importante? Per comprenderne caratteristiche e utilizzi, per coglierne la forte carica di attualità e scoprire come questo strumento venga recepito dalla legislazione italiana, ci siamo rivolti a due esperti: gli avvocati Fabio Trommacco e Luca Battistella dello stu-



dio legale Btm di Torino (Corso Ferrucci, 105 – Tel. 011.4330797 – [www.btm torino.it](http://www.btm torino.it)). L'uno torinese e l'altro originario del Triveneto, si sono incontrati proprio in virtù di questo interesse comune, che condividono da oltre dieci anni.

Associati dal 7 novembre scorso, hanno unito le loro competenze di diritto internazionale – l'esperienza negli Stati Uniti di Battistella, anche vicepresidente della Camera Tributaria di Torino, i rapporti professionali di Trommacco con Londra, patria per eccellenza del trust, la specializzazione comune in diritto tavolare, che li porta a operare anche fuori dei confini regionali ecc – per occuparsi in modo specifico di trust.

«Le origini di questo istituto – introduce Battistella – risal-





chiarisce Trommacco – *che letteralmente sta per 'affidamento' o 'fiducia': si tratta quindi di negozi fiduciari che prevedono l'amministrazione di un patrimonio da parte di un soggetto diverso dal proprietario originale, per il raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela o a favore di un beneficiario, che può anche essere lo stesso disponente. L'istituto del trust, nell'epoca contemporanea, ha acquistato nuova rilevanza in virtù della sua attualità e versatilità: il bene cui si riferisce, infatti, viene 'segregato' per un determinato periodo di tempo, ovvero lo si garantisce attraverso un legame vincolante e reciproco tra il bene stesso e il suo scopo».*

In altre parole, i beni in trust costituiscono una 'masa indistinta' che non diventa parte del patrimonio del 'trustee', i cui poteri si limitano alla gestione, potendo egli disporre dei beni solo in conformità delle disposizioni del trust e della regolamentazione imposta per legge.

Sebbene il diritto italiano manchi ancora di un sistema di norme a questo riguardo, ciò non è tuttavia di ostacolo all'utilizzo del trust nel nostro paese. «Al contrario – continua Battistella – l'istituto trova legittimazione all'ingresso nel nostro ordinamento a seguito dell'adesione alla Convenzione dell'Aja: sono infatti numerose le sentenze di tribunali italiani che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riferimento a quello 'interno', cioè istituito in Italia e riconducibile alla normativa nazionale in tutti gli elementi caratterizzanti, ma disciplinato da una legge straniera (unico fattore di



gono a tempi remoti, addirittura precedenti alla conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni nel 1066. Già all'epoca, infatti, si poteva assistere a fenomeni qualificabili come 'trust ante litteram', che prevedevano l'affidamento della terra a un soggetto detentore, il quale la lavorava a beneficio di un terzo, per un certo obiettivo».

Restano noti, ad esempio, i casi che si verificarono durante le Crociate: l'uomo d'arme in partenza per la Terra Santa (che potremmo definire 'settlor' o 'disponente') trasferiva a un fiduciario ('trustee') la sua proprietà, dando disposizioni per l'eventualità di un suo mancato ritorno o, viceversa, per poterne rientrare in possesso una volta rimpatriato.

«Da ciò deriva il significato del termine inglese trust –



estraneità), non necessariamente inglese bensì di qualsiasi Stato abbia emanato una propria disciplina in materia».

Non si creda, con ciò, che il trust sia allora un mero mezzo di elusione fiscale. «Se per lungo tempo si è guardato a questo fenomeno con diffidenza in Italia – chiarisce Trommacco – è in realtà proprio in paesi come il nostro che esso dimostra la sua grande modernità: concorre, infatti, a superare in modo lecito e legittimo gli ostacoli presenti nel nostro ordinamento, che oltretutto non pone limiti ai fini perseguibili con il trust e ai contenuti cui esso si riferisce. Nel diritto italiano, l'istituto anglosassone trova così ampia applicazione, andando a regolare molteplici rapporti di natura patrimoniale, dalle gestioni fiduciarie a successioni e testamenti (resta famoso, ad esempio, il trust testamentario di Pavarotti negli Stati Uniti, ndr), dalle procedure fallimentari al diritto societario, commerciale e fiscale».

I vantaggi sono evidenti, data soprattutto la flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali strumenti giuridici italiani, essendo esso modellabile opportunamente su diverse situazioni. Non ultima la protezione del patrimonio nei passaggi generazionali, tanto all'interno delle famiglie tradizionali quanto nelle unioni di fatto, frangenti cui già si accennava in apertura e nei quali il trust sopperisce alle lacune del nostro ordinamento. «Il suo utilizzo – concludono gli avvocati – è assolutamente interessante in caso di separazioni, divorzi o post divorzi, quando si tratta di amministrare il patrimonio in modo paritario a favore dei figli naturali e legittimi».

Situazioni che lo studio legale Btm è stato tra i primi ad affrontare facendo ricorso al trust, attraverso la messa in pratica di un modello giuridico non solo al passo con i tempi ma addirittura all'avanguardia in Italia, specialmente in riferimento alla tutela della famiglia in tutte le sue forme.

Oggi, Fabio Trommacco e Luca Battistella sono tra i principali esperti del settore a Torino: curatori di

numerose articoli e pubblicazioni (nel 2011 'L'opposizione del trustee all'esecuzione forzata' e 'Trust e pubblicità immobiliare', nel 2010 'Multiproprietà: tutela dei consumatori e implicazioni di diritto tavolare' ecc), sono tra i pochi ad aver fatto del trust una delle loro principali materie di studio, appoggiandosi allo studio commercialista Trolese & Partners di Padova per la sua applicazione in ambito societario.

Il trust, allora, da presunto strumento elusivo diventa la soluzione legale spesso più efficace per la protezione dei beni: una risorsa insostituibile soprattutto in questi tempi di incertezza economica e in tutte le situazioni private e societarie non meglio disciplinate dalla legislazione italiana. >>>

